Consiglio di Stato, sez. VI, 7 maggio 2009, n. 2841

DECISIONE

sul ricorso n. 9830 del 2008, proposto da B. A. , difeso da sé stesso ai sensi dell'art. 86 c.p.c. ed elettivamente domiciliato in Roma via Attio Labeone, 16/B/4;

contro

il Ministero della istruzione, della Università e della ricerca, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è per legge domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
- Ufficio scolastico regionale di Campobasso, in persona del Direttore p.t., non costituito;
Ufficio scolastico provinciale di Isernia, non costituito;

per il riesame

del giudizio per esatta esecuzione del giudicato, reso con sentenza del Consiglio di Stato, Sesta Sezione, 28 gennaio 1994 n.71;

visto il ricorso con i relativi allegati;

visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato;

vista la memoria prodotta dalla parte ricorrente a sostegno delle proprie difese;

visti gli atti tutti della causa;

alla camera di consiglio del 10 febbraio 2009, relatore il Consigliere Domenico Cafini, udito l'avv. B.;

ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. Il T.A.R. del Molise, con sentenza 7 marzo 1990, n. 150, respingeva il ricorso proposto dal prof. avv. A.B. per l'annullamento del decreto del Provveditore agli studi di Isernia 25.10.1986 n. 925, con cui era stata dichiarata inammissibile la domanda dal medesimo prodotta allo scopo di ottenere la riunione o ricongiunzione ai servizi scolastici svolti di tutti i precedenti servizi, resi alle dipendenze dello Stato, ai fini pensionistici.

1.1. Avverso tale sentenza il predetto docente, con ricorso del 3.7.1991, proponeva appello, chiedendone la riforma, e, con decisione 28.1.1994 n. 71, tale appello veniva accolto dalla Sesta Sezione del Consiglio di Stato e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, veniva accolto il ricorso di primo grado ed annullato il provvedimento gravato in tale sede.

A seguito della detta decisione n. 71/1994, il Provveditorato agli studi di Isernia faceva decorrere la data di inizio della ricongiunzione dei servizi oggetto della controversia dal 10.9.1980, ritenendo che (v. relativa nota in data 19.12.1995) la pronuncia del Consiglio di Stato aveva "il limitato effetto di prevedere la ricongiunzione dei servizi senza fissare alcuna decorrenza".

1.2. Il prof. B., di conseguenza, ritenendo che la fissazione della data di decorrenza della riunione dei servizi al 10.9.1980, anziché al 10.9.1985, determinasse un profilo di inottemperanza nei confronti di quanto deciso con la citata pronuncia del 1994, proponeva, innanzi al Consiglio di Stato, il ricorso n.10065/1997 per l'esatta esecuzione del giudicato come sopra formatosi, chiedendo che fosse ordinato all'Amministrazione intimata di effettuare la ricongiunzione

dei periodi di servizio a far data dal 1°.9.1985, come precedentemente richiesto.

Il Consiglio di Stato, con sentenza della Sezione Sesta 18.10.1999, n. 1445 respingeva il ricorso per ottemperanza anzidetto, rilevando, tra l'altro, che da quanto deciso nella pronuncia n. 71/1994 del Consiglio di Stato, Sez. VI, non derivasse l'asserito obbligo di limitare gli effetti della ricongiunzione, ai fini del trattamento di quiescenza, con esclusione del periodo di fuori ruolo (10.9.1980 – 31.8.1985), ed, inoltre, che l'Amministrazione "legittimamente …, dovendo provvedere sulla domanda dell'interessato – originariamente presentata in data 1.3.1986 – intesa espressamente ad ottenere la "… riunione o ricongiunzione di tutti i servizi", ha accolto tale domanda senza escludere il periodo di servizio in questione, considerato che tale servizio pre-ruolo è utile ex se ai fini del trattamento di quiescenza, è di conseguenza, irrinunciabile ed è stato oggetto di valutazione, su richiesta dell'interessato anche ai fini di carriera e del calcolo dell'indennità di buonuscita".

1.3. Successivamente, con altro ricorso prodotto al Consiglio di Stato (n.10044/2007), il prof. B. chiedeva il 'riesame' del giudizio conclusosi con la menzionata sentenza n. 1445/1999, deducendo un unico, articolato motivo, e, con decisione n.2620/2008 della Sezione VI, questo Consiglio di Stato ne pronunciava la reiezione, dopo avere rilevato, tra l'altro, che:

- non era ammissibile la sostanziale riproposizione dell'istanza di esatta esecuzione del giudicato già proposta con il ricorso n.. 1374/91 e conclusasi con la sentenza della Sesta Sezione, n. 71/94, in occasione della quale era stato stabilito che l'operato dell'Amministrazione intimata successivo al passaggio in giudicato della sentenza n. 71/94 (ed in particolare, le determinazioni in ordine alla decorrenza della ricongiunzione dei periodi di servizio prestati dal ricorrente) non concretasse in alcun modo profili di inottemperanza nei confronti del decisum di cui alla sentenza stessa;
- le doglianze del ricorrente si fondavano sostanzialmente sulla reiterazione dei motivi di censura già articolati in sede di ottemperanza e ritenuti non fondati con la richiamata pronuncia n. 1445/99, sicché la relativa istanza non poteva in alcun modo essere ammessa, ostandovi il generale principio del ne bis in idem.

1.4. Con l'odierno ricorso, infine, il prof. B. reitera ancora la richiesta di riesame del giudizio di esatta ottemperanza della decisione del Consiglio di Stato sopra menzionata n.71/1994, dopo avere nuovamente illustrato i fatti inerenti la vicenda che lo riguardava e riproposto le doglianze in precedenza prospettate in relazione alla ritenuta inesatta ottemperanza del giudicato in questione, chiedendo, nelle conclusioni, che sia ordinato all'Amministrazione scolastica: a) di procedere alla ricostruzione della sua carriera, con decorrenza 10.9.1980; b) di disporre " il pensionamento, con la liquidazione della pensione piena, del B. dal 12.3.1990 e comunque dalla data di raggiungimento del 40°anno di servizio; c) di disporre il dovuto trattamento previdenziale per i quattro anni di servizio eccedenti i 40 utilizzati per la liquidazione della pensione piena ordinaria; d) di pagare le differenze dovute maggiorate della rivalutazione monetaria e degli interessi

compensativi sulle dette differenze di anno in anno rivalutate.

Chiede, infine, l'istante anche la condanna del MIUR al risarcimento dei danni patrimoniali, morali, biologici ed esistenziali prodotti ed da liquidarsi in separata sede, nonché alla rifusione delle spese giudiziali.

Anche nell'attuale giudizio di appello si è costituito il Ministero dell'Istruzione, che, che in data 8.1.2009, ha depositato una relazione ampiamente documentata.

Con successiva memoria, datata 10.2.2009, il ricorrente ha ribadito le proprie tesi, insistendo per l'accoglimento del gravame, dopo avere dichiarato "di voler produrre querela di falso a carico delle parti intimate".

1.5. Nella camera di consiglio del 10 febbraio 2009, l'interessato ha ulteriormente illustrato le proprie argomentazioni e le proprie richieste conclusive, dichiarando peraltro di rinunciare a proporre la preannunciata querela di falso; indi la causa è stata assunta in decisione.

2. Il ricorso in esame non è meritevole di accoglimento.

2.1. Come è stato già osservato nella recente decisione n. 2620/2008 del Consiglio di Stato - Sezione Sesta, deve darsi atto, innanzi tutto, della difficile configurabilità della domanda giudiziale, proposta dall'interessato anche relativamente all'odierno reiterato ricorso, avente ad oggetto, genericamente, l' "esatta ottemperanza della sentenza n.71/94 del Consiglio di Stato – riesame". E ciò in quanto detto gravame, da una parte, sembra consistere in una ulteriore istanza di esatta esecuzione del giudicato di cui alla decisione n. 71/1994 (rispetto sia a quella già definita con la sentenza n. 1445/1999, sia anche a quella (di cui al ricorso n.10044/2007) definita nella recente decisione n.2620/2008) e, dall'altra, sembra contenere anche taluni elementi di un ricorso che potrebbe considerarsi per revocazione, (facendosi riferimento, tra l'altro, a fatti nuovi sopravvenuti e ad errori per effetto dei quali l'istante aveva dovuto restituire ratei di pensione che non dovevano essere restituiti).

2.2. In ogni caso, il ricorso in esame, comunque lo si voglia interpretare nel suo esatto contenuto, non può essere positivamente valutato per le medesime ragioni già chiaramente espresse nella detta decisione n. 2620/2008, pronunciata recentemente in ordine a domanda sostanzialmente analoga, decisione che il Collegio condivide e secondo la quale:

a) non è ammissibile, innanzitutto, la sostanziale riproposizione dell'istanza di esatta esecuzione del giudicato già proposta con il ricorso n. 1374/91 e conclusasi con la sentenza della Sesta Sezione, n. 71/94, con la quale si è stabilito che l'operato dell'Amministrazione intimata successivo al passaggio in giudicato della sentenza n. 71/94 (ed in particolare, le determinazioni in ordine alla decorrenza della ricongiunzione dei periodi di servizio prestati dal ricorrente) non concreti in alcun modo profili di inottemperanza nei confronti del decisum di cui alla sentenza stessa;

b) le doglianze del ricorrente si fondano sostanzialmente sulla reiterazione dei motivi di censura già articolati in sede di ottemperanza e ritenuti non fondati con la richiamata pronuncia n. 1445/99;

c) la relativa istanza non può in alcun modo essere ammessa, ostandovi il generale principio del ne bis in idem.

2.3. Deve osservarsi comunque, per completezza, che nel caso in questione non risultano sussistere nemmeno i presupposti per una positiva valutazione dell'eventuale ricorso per revocazione straordinaria, giacché non risulta che l'Amministrazione scolastica abbia tenuto un comportamento talmente non corretto da risultare determinante per l'organo giudicante, impedendogli l'accertamento della verità, né che la sentenza n. 1445/99 costituisca - come già evidenziato appunto nella citata decisione n.2620/2008 - l'effetto necessario di un dolo oggettivamente idoneo ad impedire al giudice l'accertamento della verità "risultando al contrario la decisione, della quale il ricorrente chiede il riesame, adottata sulla base di prospettazioni e valutazioni squisitamente giuridiche ed indubbiamente ricomprese entro i limiti oggettivi del corretto vaglio esercitabile a fronte di un ricorso per ottemperanza".

2.4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il Collegio ritiene, dunque, di respingere il ricorso in esame.

Quanto alle spese del giudizio, ritiene il Collegio che sussistano nella specie giusti motivi, in relazione alla peculiarità della controversia, per disporne, tra le parti in causa, la integrale compensazione.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, pronunciando sul ricorso in epigrafe specificato, lo respinge.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2009, dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez. VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

Giuseppe Barbagallo	Presidente
Luciano Barra Caracciolo	Consigliere
Domenico Cafini	Consigliere est.
Maurizio Meschino	Consigliere
Roberto Chieppa	Consigliere

Presidente
Giuseppe Barbagallo

Consigliere	Segretario
Domenico Cafini	Andrea Sabatini

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il. 07/05/2009
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
Maria Rita Oliva